

E.I.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 69 del - 4 MAR 2021

OGGETTO: Regolamentazione sanzioni sosta a pagamento su suolo pubblico - Approvazione.

L'anno duemilaventuno il giorno QUARTO del mese di MARZO alle ore 15,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

J

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 10079 del 03.03.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art.12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



Città di Modica



E.I.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Per la GIUNTA COMUNALE
SETTORE VIII
Polizia Municipale

Prot. n. 10079 del 03 MAR. 2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE SANZIONI SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO – APPROVAZIONE

Il sottoscritto Rosario Cannizzaro – Responsabile P.O. VIII Settore - propone il seguente schema di deliberazione:

Premesso che:

- La legge n. 127 del 15.05.1997 (“Bassanini”), al comma 132 dell’art. 17, prevede che *“I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali”*.
- Con diversi provvedimenti l’Amministrazione Comunale ha istituito progressivamente la sosta a pagamento su suolo pubblico, per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta, sulla base della verifica circa l’esistenza di particolari condizioni del traffico e ha disciplinato, nel contempo, il relativo sistema tariffario;
- Con determina dirigenziale n. 1370 del 29.05.2020, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, si è provveduto ad affidare, tramite concessione, il servizio per la gestione della sosta a pagamento (zone blu), per anni 7 (sette) alla ATI NAM 3 srl/ELICAR PARKING srl;

Rilevato che:

- in passato sono stati rilevati problemi di natura applicativa riguardo alla sanzione in caso di sosta prolungata oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa e per questo si sono registrati interventi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ANCI e della Giurisprudenza Contabile;

Considerato quanto sopra, con riguardo alla regolamentazione della fattispecie del ticket scaduto, si rileva che nel corso del 2014, si sono delineati nuovi orientamenti:

- 1) Il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha precisato che *“in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice della Strada sono quelli indicati al comma 6 dell’art. 157 e specificatamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo (...). Dunque, nell’ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata ed è consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento, non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal CdS”*. Ed ancora: *“Le sanzioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997, possono essere affidate al gestore del servizio. Al riguardo le somme corrisposte a titolo di penale, essendo sottratte al campo dell’applicazione del Nuovo Codice della Strada, non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 7, comma 7, e art. 208 del “medesimo”*. Inoltre, con riferimento alla contraddittorietà di orientamento con quello del Ministero dell’Interno, è stato chiarito che *“non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il Ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito ad un riesame della propria posizione espressa nel 2003 (nota n. 3000/A/42832/103/12/2 del 26/02/2003) ha, successivamente, condiviso la disamina della tematica svolta dal MIT (nota prot. 74779 del 30/07/2007) ed emesso una serie di pareri in tal senso (nota 300/666/10/103/12/2 del 18/01/2010 e nota 300/A/11579/10/103/12/2 del 28/08/2010). Lo stesso Ministero dell’Interno, interessato in relazione all’interrogazione in esame, nel confermare quanto sopra, ha fatto presente che il parere del 2007 è stato condiviso dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che lo ha confermato in occasione di ulteriori quesiti pervenuti sull’argomento. In definitiva, pur nella considerazione che i citati pareri avere avuto ampia diffusione e, pertanto, allo stato, non appaiono necessari ulteriori interventi, tuttavia, qualora si manifestasse l’esigenza di dovere meglio chiarire le argomentazioni sin qui esposte, il MIT avrà cura di intervenire con le ulteriori azioni del caso”* (Cfr. **risposta del Ministro ad interrogazione del 13.03.2014**). Si riporta, infine, il parere secondo cui *“per il pagamento in misura insufficiente, si applica il recupero delle somme dovute, eventualmente maggiorate.....”* (Cfr. **parere prot. 994 del 27.02.2014** inviato a ente locale);
- 2) La **Giurisprudenza Civile di merito** (Cfr., tra tante, **Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 2890 del 17/07/2014**) ha statuito che *“l’omesso rinnovo del parcheggio può al più essere equiparato ad un rapporto di natura privatistica (...), sicchè può e deve essere richiesto il pagamento per il periodo di tempo residuale non pagato che è cosa diversa dalla sanzione per omesso pagamento della sosta”*, precisando – nel contempo – che la giurisprudenza di merito territorialmente competente (Cfr., tra le tante, **Giudice di Pace di Ragusa, sentenza n. 509/2011**) ha stabilito, con riguardo alla immediata applicazione della sanzione del Codice della Strada per l’ipotesi del mancato rinnovo, che il periodo di tolleranza dell’arrivo va applicato anche a tale fattispecie pena *“una ingiustificata disparità di trattamento”*;

- 3) La **Giurisprudenza Contabile della Corte dei Conti (Cfr. Corte dei Conti Sardegna, deliberazione n. 38 del 17/07/2014)** con riguardo alla *“richiesta di parere del sindaco di (...) in merito alla corretta applicazione nei confronti dell’utenza dell’art. 7, comma 15, del Codice della Strada, in caso di sosta prolungata oltre il tempo per cui si è pagato”*, ha affermato che, pur essendo la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito formulato, oltre ad avere oggetto l’interpretazione di norme del Codice della Strada che esulano dalla materia della contabilità pubblica, *“concerne problematiche sulle quali si è recentemente espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con riguardo alle quali pendono presso le Prefetture e gli Uffici del Giudice di Pace numerosi procedimenti civili”*;

Che va dato atto della necessità, anche alla luce dei precitati orientamenti recenti, di evitare di esporre l’Ente a possibili contenziosi con condanne anche alle spese, nonché delle crescenti difficoltà e dei disagi degli utenti che devono regolarizzare il pagamento della sosta, laddove debba fruire di uno spazio di sosta per il periodo di tempo successivo a quello per il quale è stato effettuato il pagamento (a titolo meramente esemplificativo, può occorrere tempo per reperire il parcometro entro una breve distanza o qualora si sia trattenuti senza possibilità immediata di regolarizzare il pagamento, come nel caso di visite mediche o di esami clinici).

Tenuto conto di quanto sopra e a volere confermare il contenuto delle tariffe di cui alla precedente delibera di Giunta Municipale, n. 359 dell’ 08/02/2011, si precisa quando segue:

- 1) In caso di mancato pagamento del ticket trova applicazione l’art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada, con sanzione pecuniaria di euro 42,00 (quarantadue/00), fermo restando che se il pagamento avverrà entro cinque giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30%, per cui sarà dovuta la somma di euro 29,40 (ventinove/40), oltre alle spese di notifica. Su tali tariffe si terrà, ovviamente, conto degli aumenti determinati dall’Istat;
- 2) In caso di mancato rinnovo del ticket scaduto, dare la possibilità all’utente di procedere al pagamento posticipato, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accertamento da parte del personale addetto, di una somma già precedentemente determinata con la suddetta delibera e adottata con l’attuale gestore del servizio, pari ad euro 5,00 (cinque/00), comunque variabili sulla base degli aumenti determinati dall’Istat;
- 3) Decorso tale periodo, troverà applicazione la sanzione prevista dall’art. 7, commi 1, lett. f) e 14, del Codice della Strada, con sanzione pecuniaria di euro 42,00 (quarantadue/00), fermo restando che se il pagamento avverrà entro cinque giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30%, per cui sarà dovuta la somma di euro 29,40 (ventinove/40), oltre alle spese di notifica. Su tali tariffe si terrà, ovviamente, conto degli aumenti determinati dall’Istat;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n. 44/91;

PROPONE

- 1) Di approvare le premesse del presente atto che, sebbene non materialmente trascritte in tale punto, sono integralmente riportate anche ai fini della cd. *motivazione per relationem*;

2) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, fermo restando la seguente regolamentazione in materia di violazione della sosta in superficie dei veicoli, subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, che prevedono:

- a) In caso di mancato pagamento del ticket, trova applicazione l'art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada, con sanzione pecuniaria di euro 42,00 (quarantadue/00), fermo restando che se il pagamento avverrà entro cinque giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30%, per cui sarà dovuta la somma di euro 29,40 (ventinove/40), oltre alle spese di notifica. Su tali tariffe si terrà, ovviamente, conto degli aumenti determinati dall'Istat;
- b) In caso di mancato rinnovo del ticket scaduto, dare la possibilità all'utente di procedere al pagamento posticipato entro il termine perentorio di 24 ore dall'accertamento da parte del personale addetto, di una somma già precedentemente determinata con la suddetta delibera e adottata con l'attuale gestore del servizio, pari ad euro 5,00 (cinque/00), comunque variabili sulla base degli aumenti determinati dall'Istat;
- c) Decorso tale periodo, troverà applicazione la sanzione prevista dall'art. 7, commi 1, lett. f) e 14, del Codice della Strada, con sanzione pecuniaria di euro 42,00 (quarantadue/00), fermo restando che se il pagamento avverrà entro cinque giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30%, per cui sarà dovuta la somma di euro 29,40 (ventinove/40), oltre alle spese di notifica. Su tali tariffe si terrà, ovviamente, conto degli aumenti determinati dall'Istat;

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'ATI NAM. 3 srl / ELICAR PARKING srl al seguente indirizzo PEC nam.3@pec.impresemessina.it
- al Responsabile P.O. del Settore VIII ;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.


Il Responsabile P.O. VIII Settore
R. Carrizzaro

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li 03.03.2021 Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017. Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 69 del - 4 MAR 2021

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 5 MAR 2021 al 20 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale